

## **Circolare ministero dell'Interno 5 ottobre 1992, n. 17**

### **Aggiornamento delle certificazioni rilasciate dal Centro Studi ed Esperienze e dai Laboratori Ufficiali autorizzati dal Ministero dell'Interno, in applicazione della Norma CNVVF/CCI UNI 9723 «Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione»**

Da una breve ricognizione effettuata dal Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presso i laboratori autorizzati ad emettere certificazioni in applicazione della norma indicata in oggetto, questo Ministero ha potuto constatare che i suddetti laboratori, anche per l'immissione sul mercato di modelli inediti di porte, sono pressati da una quantità notevole di domande di esecuzione di prove. Tale circostanza, congiunta alla maggiore complessità delle procedure stabilite dalla Norma CNVVF/CCI UNI 9723 nonché alla nota quanto inevitabile interruzione, da parte degli stessi laboratori, dell'attività certificativa ripresa nel luglio 1992, sta comportando tempi di risposta più lunghi del previsto e, pertanto, si rende necessaria la modifica del termine di validità dei certificati di resistenza al fuoco di cui al quarto comma della circolare 7 MI.SA. (91) dal 2 aprile 1991.

Ciò posto, la validità fino al 31 dicembre 1992, stabilita dalla predetta circolare per certificati di resistenza al fuoco relativi a porte e altri elementi di chiusura, emessi in data successiva al 1° gennaio 1988 e antecedentemente al 1° gennaio 1990, viene prorogata al 31 dicembre 1993.

Poiché, inoltre, sono pervenute a questo Ministero alcune richieste di chiarimento circa il concetto di «termine di validità» di una certificazione emessa da un laboratorio legalmente riconosciuto nonché di una omologazione o di una approvazione di tipo rilasciata dal competente ufficio di questa Direzione Generale, si stabilisce, per uniformità di comportamento e norma, che con il suddetto termine va riguardato esclusivamente il limite ultimo entro il quale un determinato prodotto può essere installato nelle attività disciplinate da specificate norme di prevenzione incendi; pertanto, la scadenza dei suddetti attestati comprovanti l'idoneità di materiali o dispositivi vari ad essere impiegati nelle attività già menzionate e soggette al controllo da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non comporta la rimozione dei materiali o dispositivi già installati entro il periodo di validità degli attestati stessi. Rimangono ovviamente a carico dei titolari delle attività in questione, le responsabilità e gli obblighi derivanti dall'applicazione del penultimo comma dell'art. 15 DPR 577/82.

Non fa eccezione a quanto appena disposto neanche il caso delle porte classificate nella resistenza al fuoco e oggetto della presente circolare, la cui data di scadenza delle relative certificazioni è correlata all'entrata in vigore di una nuova procedura di prova; in tale circostanza, infatti, non è stato emanato alcun provvedimento ministeriale che preveda specificatamente l'adeguamento delle porte poste precedentemente in opera secondo la vecchia normativa e che stabilisca tempi e modalità per la progressiva attuazione dell'adeguamento stesso.